

AMBITI di cui all'ALLEGATO C	INDICATORI
E. QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale di prodotti appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR</li> <li>• percentuale di casi studio di terza missione appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR</li> <li>• Percentuale di Aree scientifico disciplinari con valutazione VQR superiore al valore mediano nazionale</li> <li>• Sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca</li> <li>• Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo;</li> <li>• Percentuale di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero;</li> <li>• Numero di spin off universitari e di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo</li> <li>• Numero di attività di terza missione rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo</li> <li>• Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo</li> </ul>

21A06845

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2021.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza 5-MeO-DMT e inserimento nella tabella IV della sostanza diclazepam.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del Testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Vista la nota SNAP 25/20 del 10 agosto 2020, pervenuta da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'informativa sul sequestro della sostanza 5-MeO-DMT effettuato in Italia, nel mese di giugno 2020;

Considerato che la sostanza 5-MeO-DMT appartiene alla classe delle triptamine ed è riconducibile per struttura alla molecola DMT, presente nella tabella I di cui al Testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 30 settembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 settembre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;

Preso atto che la *Commission on Narcotic Drugs* (CND), nell'ambito della sessione 64<sup>a</sup> che si è svolta a Vienna nel mese di aprile 2020, con la decisione 64/7 ha inserito la sostanza diclazepam nella schedule IV di cui alla convenzione del 1971 sopra citata;

Considerato che la molecola diclazepam è una benzodiazepina e che, secondo i criteri di cui al citato art. 14, comma 1, lettera d), trova collocazione nella tabella IV del Testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 1° luglio 2021 e rettificato con nota dell'8 luglio 2021, favorevole all'inserimento nella tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;



Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 settembre, favorevole all'inserimento nella tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;

Ritenuto di dover procedere agli aggiornamenti della tabella I e della tabella IV del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

5-MeO-DMT (denominazione comune)

2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina (denominazione chimica)

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

diclazepam (denominazione comune)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

*Il Ministro:* SPERANZA

21A06844

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 11 novembre 2021.

**Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021»;

Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 14956 dell'8 aprile 2009, recante questioni applicative in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 30433 del 9 agosto 2021, recante indicazioni operative in ordine all'adozione dei decreti ministeriali ai sensi dell'art. 1-septies, commi 1 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento

